

N. 24942 di Repertorio
N. 14991 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CULTI Milano S.p.A."
tenutasi in data 29 giugno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
30 giugno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea,
della società:

"CULTI Milano S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Santa Sofia n. 27, capitale sociale euro
3.095.500,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966,
Repertorio Economico Amministrativo n. 2055576, società con azioni
negoziate presso il Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 29 giugno 2021

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai
lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal
mio studio in Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, FRANCO SPALLA, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 17,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi
dell'articolo 17 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di
Amministrazione FRANCO SPALLA, il quale dichiara, al fine della
verifica della costituzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per
oggi alle ore 15.00, in prima convocazione, esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito
internet della società in data 11 giugno 2021 e pubblicato sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stata
designata Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il
conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte
degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo
per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
 - che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
 - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
 - che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
 - che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 3 azionisti rappresentanti numero 2.508.750 azioni ordinarie pari al 81,045% delle complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie;
 - che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.
- Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi Invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati in videoconferenza, oltre al Presidente, Pierpaolo Manes (amministratore delegato), Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio

Mauri;

- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati il Presidente Luca Maria Manzi e i Sindaci effettivi Francesca Colombo Carnevale Mijno e Michele Gino Lenotti;

- che il capitale sociale di euro 3.095.500,00 è diviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Intek Group S.p.A. - 77,17%;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte ordinaria:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato “Piano di Phantom Shares 2021-2025” e del relativo*

Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprè la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra esposto, ometto la lettura della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

- di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), che evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.506.303,00 (unmilione cinquecentoseimilatrecentotre virgola zero zero), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.508.750 voti

- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo di euro 0,08 per azione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020,

DELIBERA

- di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.506.303, come segue:

- *quanto a Euro 247.640 (duecentoquarantasettemilaseicentoquaranta virgola zero zero) a distribuzione, a ciascuna delle numero 3.095.500 (tremilioninovanacinquemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 (zero virgola zero ottanta), al lordo delle ritenute di legge, con la precisazione che i dividendi saranno messi in pagamento dal 14 (quattordici) luglio 2021 (duemilaventuno), con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirla (record date) il 13 (tredici) luglio 2021 (duemilaventuno) e stacco cedola (numero 3) il 12 (dodici) luglio 2021 (duemilaventuno);*
- *quanto a Euro 500.000 (cinquecentomila) a costituzione di un Fondo spese per acquisto di azioni proprie;*
- *quanto all'importo residuo di Euro 758.663,00 (settecentocinquantotto-milaseicentosessantatre virgola zero zero), a riporto a nuovo.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.508.750 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare

approvare l'adozione di un Piano di incentivazione riservato al management di Culti Milano SpA, denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "**Piano**") e del relativo regolamento (il "**Regolamento**"), che trovasi allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della società e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società, soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti per la società o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al business.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, vista la relazione illustrativa degli Amministratori, esaminati il "Piano di Phantom Shares 2021-2025" ed il relativo Regolamento,

DELIBERA

*- di approvare l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "**Piano**") ed il relativo Regolamento del Piano".*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.508.750 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata, come di prassi, ad autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa

degli amministratori è la seguente:

“L’Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull’AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell’interesse della Società;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all’avvio del programma medesimo e di procedere all’acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l’impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (Euro cinquecentomila);

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l’Amministratore in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie

ordinarie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati sul Mercato Alternativo del Capitale, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A).3 è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione.

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.408.750 voti
- contrari: n. 100.000 voti
- astenuti n. 0 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello statuto sociale, al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione del

Consiglio di Amministrazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

• di modificare gli artt. 11, 12, 13 e 22 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni normative ed al Regolamento Emittenti AIM Italia;

• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, conferendo agli stessi ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell’odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.508.750 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti n. 0 voti

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all’unanimità.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,15.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti.

“B” Relazione illustrativa degli amministratori

“C” Statuto aggiornato ai fini del deposito di cui all’art. 2436 c.c.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,00 di questo giorno trenta giugno duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove fogli ed occupa diciotto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3,230	15:00						
2	INTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.388.750	77,168	15:00						
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.000	0,606	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	2.508.750
Totale generale azioni	2.508.750
% sulle azioni ord.	81,045

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato " A " all'atto
in data 30.6.2021
n. 24942 / 24991 rep.

SPAZIO ANNULLATO

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in propria	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3.230	F
2	INTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.388.750	77.188	F
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.050	0.648	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.508.750	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.508.750	100,000%

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

Punto 2 ordinaria - Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.508.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.508.750	100,000%	81,045%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.508.750	100,000%	81,045%



CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FOND 1 AZ ALLOCATSON PIR ITALIA&& EXCELLENCE TO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3,230	F
2	INTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.368.750	77,168	F
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.050	0,646	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.508.750	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.508.750	100,000%

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

Punto 3 ordinaria - Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021- 2025" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

2.508.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.508.750	100,000%	81,045%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.508.750	100,000%	81,045%

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2023

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Approvazione di un Piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021 - 2025" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3.230	F
2	ZINTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.368.750	77.168	F
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.020	3.648	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.508.750	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.508.750	100,000%

CULTI MILANO S.P.A.


Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 2.508.750 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.408.750	96,014%	77,815%
Contrari	100.000	3,986%	3,230%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.508.750	100,000%	81,045%



CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR (FALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3,230	C
2	INTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.388.750	77,168	F
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.000	0,546	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.408.750	96,014%
CONTRARI	100.000	3,986%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.508.750	100,000%

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021

Punto 1 straordinaria - Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 2.508.750 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.508.750	100,000%	81,045%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	2.508.750	100,000%	81,045%

CULTI MILANO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2021


ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Avenis diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VDT
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIANI EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		100.000	3,23%	F
2	INTEK GROUP S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.388.750	71,16%	F
3	SPALLA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.000	0,64%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.508.750	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.508.750	100,000%



Handwritten signature or mark.

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 giugno 2021 in prima convocazione)
(30 giugno 2021 in seconda convocazione)*

**Relazioni illustrative
del Consiglio di Amministrazione
sui punti all'ordine del giorno**



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione)

(30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

1° Punto

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 maggio 2021, che evidenzia un utile di Euro 1.506.303. Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 maggio 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

Facendo rinvio ai predetti documenti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione in ordine all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.

DELIBERA

- *di approvare, nel suo insieme ed in ogni singola appostazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.506.303,00 (unmilione cinquecentoseimilatrecentotre virgola zero zero), unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione."*

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti**

*(29 giugno 2021 in prima convocazione)
(30 giugno 2021 in seconda convocazione)*

Parte Ordinaria

2° Punto

**Proposta di destinazione dell'utile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di destinazione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, pari ad Euro 1.506.303, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e quindi mediante (i) distribuzione in favore di ciascuna delle numero 3.095.500 azioni in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 247.640; (ii) costituzione di una riserva disponibile denominata "Fondo spese per acquisto di azioni proprie" per complessivi Euro 500.000; e (iii) riporto a nuovo per l'importo residuo di Euro 758.663.

Si precisa che i predetti dividendi, qualora deliberati, saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (*record date*) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Se d'accordo con la predetta proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020,

DELIBERA

- *di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.506.303, come segue:*
 - o *quanto a Euro 247.640 (duecentoquarantasettemilaseicentoquaranta virgola zero zero) a distribuzione, a ciascuna delle numero 3.095.500 (tremilioninovecentocinquemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione, di un dividendo unitario di Euro 0,080 (zero virgola zero ottanta), al lordo delle ritenute di legge, con la precisazione che i dividendi saranno messi in pagamento dal 14 luglio 2021, con data di legittimazione per ciascun azionista a percepirli (record date) il 13 luglio 2021 e stacco cedola (numero 3) il 12 luglio 2021;*
 - o *quanto a Euro 500.000 (cinquecentomila) a costituzione di un Fondo spese per acquisto di azioni proprie;*
 - o *quanto all'importo residuo di Euro 758.663,00 (settecentocinquantottomila-seicentosessantatre virgola zero zero), a riporto a nuovo."*

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 giugno 2021 in prima convocazione)
(30 giugno 2021 in seconda convocazione)*

Parte Ordinaria

3° Punto

Approvazione di un Piano di incentivazione al *management* denominato “Piano di *Phantom Shares* 2021-2025” e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione di un Piano di incentivazione al *management* denominato “Piano di *Phantom Shares* 2021-2025” e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare l'adozione di un Piano di incentivazione riservato al *management* di Culti Milano SpA, denominato “Piano di *Phantom Shares* 2021-2025” (il “**Piano**”) e del relativo regolamento (il “**Regolamento**”), che viene allegato alla presente relazione (la “**Relazione**”) e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei beneficiari, individuati nei soggetti che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali (i “**Beneficiari**”).

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2021 al 2025). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al business.

Lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di *Phantom Shares* attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto ed alle responsabilità assegnate.

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'amministratore delegato o ad altri consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle *Phantom Shares* che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del



diritto alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione, determinato nella differenza tra:

(i) la media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale delle azioni della Società presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti il 25 maggio 2021

e

(ii) la media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.

Trattandosi di un piano di *Phantom Shares*, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di azioni da parte della Società.

Il numero complessivo di *Phantom Shares* attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a numero 155.000 *Phantom Shares*, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle *Phantom Shares*, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

Se d'accordo, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Culti Milano SpA, vista la relazione illustrativa degli Amministratori, esaminati il "Piano di Phantom Shares 2021-2025" ed il relativo Regolamento,

DELIBERA

- di approvare l'adozione di un piano di incentivazione al management denominato "Piano di Phantom Shares 2021-2025" (il "Piano") ed il relativo Regolamento del Piano".

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

REGOLAMENTO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE

BASATO

SULL'ATTRIBUZIONE

DI

PHANTOM SHARES

DENOMINATO



“PIANO DI *PHANTOM SHARES* 2021-2025”

PREMESSA

In data 25 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano SpA (“**Culti Milano**” o anche la “**Società**”) ha approvato le linee guida del piano di incentivazione riservato ai Beneficiari (come *infra* definiti), denominato “*Piano di Phantom Shares 2021-2025*” (il “**Piano**”), nonché il presente regolamento (il “**Regolamento**”), provvedendo altresì alla convocazione, per i giorni 29 e 30 giugno 2021, rispettivamente in prima e seconda adunanza, dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione, *inter alia*, del Piano e del relativo Regolamento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

AIM Italia	AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società.
Beneficiari	Il Presidente Franco Spalla, l’Amministratore Delegato Pierpaolo Manes ed il Direttore Generale Giovanni Casale.
Bonus	L’importo lordo in denaro che verrà corrisposto a ciascun Beneficiario che avrà legittimamente esercitato le <i>Phantom Shares</i> nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento e che viene determinato in ragione del Valore di Maturazione (come oltre definito). Il Bonus potrebbe essere soggetto a eventuali ritenute fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Codice Civile	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n.262, e s.m.i.
Comunicazione di Attribuzione	Comunicazione inviata a ciascun Beneficiario con allegata copia del presente Regolamento e con indicato il numero delle <i>Phantom Shares</i> attribuite a tale Beneficiario ed il Periodo di Esercizio.


Comunicazione di Cessazione

La comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente a oggetto la cessazione del Rapporto; restando inteso che, in caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento, si terrà conto solo dell'eventuale Comunicazione di Cessazione avente a oggetto la cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione *pro tempore* della Società ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.

Culti Milano o Emittente o Società

CULTI Milano S.p.A., con sede legale in Via Santa Sofia, 27, 20122 Milano MI, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897430966, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. MI-2055576. 

Data di Approvazione del Bilancio 2024

La data in cui l'assemblea dell'Emittente approverà il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Data di Attribuzione

Con riferimento a ciascun Beneficiario, la data della Comunicazione di Attribuzione.

Data di Cessazione

La data di (i) ricevimento da parte del destinatario della Comunicazione di Cessazione (in caso di atto unilaterale e indipendentemente all'eventuale diversa data di cessazione del Rapporto ivi indicata), ovvero (ii) cessazione del Rapporto (in caso di accordo bilaterale o di decesso del Beneficiario).

Data di Pagamento

La data in cui la Società corrisponderà il Bonus ai Beneficiari che hanno chiesto la liquidazione delle *Phantom Shares*, corrispondente al quinto Giorno Lavorativo successivo allo scadere del Periodo di Liquidazione.

Giorno Lavorativo

Ciascun giorno di calendario a eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali Borsa Italiana non è operante per l'esercizio della normale attività.

Periodo di Liquidazione

Indistintamente, i Giorni Lavorativi nel corso dei quali potranno essere liquidate, su richiesta del Beneficiario, le *Phantom Shares*, e cioè dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Phantom Shares

Le numero 155.000 *Phantom Shares* oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, la cui liquidazione attribuisce al Beneficiario il diritto alla corresponsione del Bonus, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento.

Piano

Il piano di *phantom shares* rivolto ai Beneficiari di cui al presente Regolamento denominato "*Piano di Phantom Shares 2021-2025*".

Regolamento Emittenti AIM

Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana.

Rapporto

Il rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione tra i Beneficiari e la Società. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento si terrà conto della sussistenza del Rapporto di lavoro subordinato.

Regolamento	Il regolamento, avente a oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
Valore Iniziale	La media aritmetica del prezzo di quotazione ufficiale delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti il 25 maggio 2021.
Valore Finale	La media aritmetica del prezzo ufficiale di quotazione delle Azioni presso AIM Italia nei tre mesi antecedenti la Data di Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.
Valore di Liquidazione	La differenza tra il Valore Iniziale ed il Valore Finale delle Azioni secondo quanto previsto dal Regolamento.



1. SOGGETTI DESTINATARI

Indicazione dei Beneficiari

Il Piano è riservato al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente o che svolgono a favore della stessa attività strategiche e funzionali al *business*.

La seguente tabella indica i quantitativi di *Phantom Shares* attribuibili a ciascun Beneficiario.

Beneficiario	Carica	<i>Phantom Shares</i>
Franco Spalla	Presidente	30.000
Pierpaolo Manes	Amministratore Delegato	80.000
Giovani Casale	Consigliere e Direttore Generale	45.000

Si segnala che lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i Beneficiari, differenziandosi esclusivamente per il numero di *Phantom Shares* attribuite e che risulta crescente in relazione al ruolo ricoperto e dalle responsabilità assegnate.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

Obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Piano

L'adozione del Piano è finalizzata all'incentivazione e alla fidelizzazione, anche nel medio-lungo termine, dei Beneficiari che occupano le posizioni di maggior rilievo all'interno della Società e sono, quindi, più direttamente responsabili dei risultati aziendali.

In particolare, il Piano costituisce uno degli strumenti mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale della Società, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso l'allineamento con gli interessi degli azionisti, la diffusione di una cultura di creazione del valore, nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita della Società.

In considerazione e ai fini del perseguimento di tali obiettivi il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola in un quadriennio (dal 2021 al 2025). Tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati.

Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non vi sono state significative valutazioni di ordine fiscale o contabile che abbiano influito nella predisposizione del Piano. In particolare, in relazione all'erogazione del Bonus, verrà tenuto in

considerazione il regime di imposizione applicabile vigente nello stato di residenza fiscale di ciascun Beneficiario.

Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE *PHANTOM SHARES* ATTRIBUITE

Nella riunione in data 25 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del Piano e del relativo Regolamento, determinando il quantitativo delle *Phantom Shares* ed individuandone i Beneficiari.

L'Assemblea dei soci è chiamata alla approvazione del Piano ai termini e alle condizioni indicati nel presente Regolamento.

Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e potrà anche delegare i propri poteri all'amministratore delegato o ad altri consiglieri. Il Piano prevede che al Consiglio di Amministrazione siano attribuiti tutti i poteri per dare attuazione allo stesso.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni) ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Shares*, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie ed opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In caso di operazioni straordinarie tali da comportare una modifica del perimetro della Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni e/o cessioni di partecipazioni e/o rami di azienda, ovvero quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), il Consiglio di Amministrazione,

contestualmente e unitamente alla delibera di approvazione dell'operazione straordinaria, apporterà al Piano le modifiche necessarie o opportune al fine di neutralizzare gli effetti di tale operazione sulle *Phantom Shares*. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare o integrare, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) il numero e/o le caratteristiche delle *Phantom Shares* (Valore di Liquidazione, ecc.), e (ii) le altre condizioni di maturazione e di esercizio dei diritti spettanti ai Beneficiari in ragione del Regolamento. In caso di *delisting* delle Azioni, ovvero di cambio di controllo della Società (anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio), i Beneficiari avranno diritto di liquidazione anticipata delle *Phantom Shares*. A tal fine la Società invierà ai Beneficiari una comunicazione con indicazione dei valori e modalità di liquidazione, cui i Beneficiari avranno diritto di aderire entro un termine comunque di durata non inferiore a 10 Giorni Lavorativi dalla data di invio della stessa da parte della Società ai Beneficiari, restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio dei diritti relativi alle *Phantom Shares* da parte dei Beneficiari entro tale Periodo di Esercizio (e fermo comunque quanto disposto dal Regolamento), essi perderanno definitivamente ogni diritto non esercitato in relazione alle *Phantom Shares* attribuite.

4. CARATTERISTICHE DELLE *PHANTOM SHARES* ATTRIBUITE

Assegnazione delle *Phantom Shares*

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle *Phantom Shares* che, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, determinano l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus determinato sulla base del Valore di Liquidazione.

Le *Phantom Shares* vengono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Tra i Beneficiari del Piano vi sono amministratori della Società e la deliberazione consiliare di attribuzione delle *Phantom Shares* è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e, per quanto occorrer possa, dell'art. 2389 del Codice Civile.

Trattandosi di un piano di *Phantom Shares*, il Piano non prevede l'assegnazione o l'acquisto di Azioni da parte della Società.

Per l'attuazione del Piano è prevista, invece, l'attribuzione di *Phantom Shares* ai Beneficiari che determinano, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, l'insorgere in capo a ciascun Beneficiario del diritto alla corresponsione del Bonus.

Modalità e termini di assegnazione delle *Phantom Shares*

Come indicato al precedente articolo 1 del presente Regolamento, entro il [♦], ove il Piano venga approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione invierà ai Beneficiari la Comunicazione di

Attribuzione, corredata del Regolamento, con indicato il numero di *Phantom Shares* che si intendono attribuire ed il Periodo di Liquidazione indicato nel Regolamento, oltre a eventuali istruzioni correlate alla gestione del Piano.

I Beneficiari potranno aderire al Piano dandone conferma alla Società, inviando copia del Regolamento e della Comunicazione di Attribuzione – sottoscritti in ogni pagina – entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. Al ricevimento di tale documentazione debitamente firmata, la Società invierà una comunicazione di ricevuta e conferma, a seguito della quale le *Phantom Shares* si intenderanno attribuite al Beneficiario avente diritto.

Numero di *Phantom Shares*

Il numero complessivo di *Phantom Shares* attribuite ai Beneficiari in esecuzione del Piano è pari a numero 155.000 *Phantom Shares*, avuto riguardo alla rilevanza della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Diffusione di informazioni privilegiate e *internal dealing*

A tale riguardo, le *Phantom Shares* che saranno assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente, ma solo durante il Periodo di Liquidazione; pertanto, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la Data di Attribuzione risulterà ininfluente nei riguardi della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà precluso l'esercizio del diritto di liquidazione delle predette *Phantom Shares* assegnate con la relativa Comunicazione di Attribuzione.

Durata del Piano

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili in ogni caso dal primo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (Periodo di Liquidazione) e pertanto, il Piano si concluderà con la maturazione del diritto alla corresponsione del Bonus nel predetto termine ultimo del trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

5. PHANTOM SHARES LIQUIDABILI E BONUS

Periodo di Liquidazione

Le *Phantom Shares* saranno liquidabili a decorrere dalla data di inizio del Periodo di Liquidazione

Le *Phantom Shares* non potranno essere, in ogni caso, liquidate dopo il trentesimo giorno (compreso) successivo alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea.

Determinazione del Bonus

In conseguenza dell'esercizio del diritto di liquidazione delle *Phantom Shares*, i Beneficiari avranno il diritto, ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento, alla corresponsione del Bonus.

Il Bonus verrà corrisposto dalla Società a ciascun Beneficiario che ha chiesto la liquidazione delle *Phantom Shares* alla relativa Data di Pagamento.

Fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, successivamente all'erogazione del Bonus, la Società si riserva il diritto, entro i termini di prescrizione previsti dalle vigenti disposizioni legislative e indipendentemente dal fatto che il Rapporto sia ancora in essere o cessato, di chiedere al Beneficiario la restituzione del Bonus già erogato (c.d. "*clawback*"), qualora si verificasse una delle seguenti casistiche:

- Comportamenti fraudolenti o di colpa grave del Beneficiario a danno della Società;
- Gravi e intenzionali violazioni delle leggi e di norme aziendali da parte del Beneficiario;
- Erogazione del Bonus sulla base di dati che in seguito risultino manifestamente errati o dolosamente alterati per fatto imputabile al Beneficiario.

Cessazione del Rapporto

Hanno diritto all'erogazione del Bonus, i Beneficiari che al termine del Periodo di Esercizio, siano in costanza con il Rapporto senza che sia in corso l'eventuale periodo di preavviso o comunque senza che sia stata data comunicazione di recesso.

In caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Esercizio, il Beneficiario perderà automaticamente le *Phantom Shares* che quindi diverranno inefficaci e il medesimo non avrà inoltre diritto a ricevere alcun compenso o indennizzo a qualsivoglia titolo da parte della Società, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

Nel caso di cessazione del Rapporto prima del termine del Periodo di Liquidazione per causa diversa da:

- i. Licenziamento disciplinare (incluso per dolo o colpa grave);
- ii. Dimissioni non per giusta causa;
- iii. Revoca per giusta causa (ivi compresa la revoca per dolo o colpa grave) dell'incarico di amministratore;
- iv. Dimissioni non per giusta causa dell'amministratore;

e quindi anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale del Rapporto, verrà mantenuto il diritto (per il Beneficiario o per gli eredi o aventi causa) a ricevere il Bonus.

In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un Rapporto di lavoro subordinato e di un Rapporto di amministrazione, si terrà conto solo della cessazione del Rapporto di lavoro subordinato.

Resta inteso che: (i) la scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto; e che (ii) il diritto dei Beneficiari al ricevimento del Bonus resterà sospeso a partire dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino al momento della ricezione della comunicazione con cui sia stata irrogata la relativa sanzione ovvero della comunicazione da parte della Società di non voler procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.

Resta infine inteso che, in caso di trasferimento del Rapporto dalla Società ad un'altra società del gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

Altre eventuali cause di annullamento del Piano

Non sono previste cause di annullamento del Piano.

Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla Data di Attribuzione

Non è possibile allo stato quantificare il massimo onere atteso per la Società.

Effetti diluitivi

Il Piano non avrà effetti diluitivi.



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(29 giugno 2021 in prima convocazione)

(30 giugno 2021 in seconda convocazione)

Parte Ordinaria

4° Punto

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché Regolamento degli emittenti quotati su AIM e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. ("Culti Milano" o la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché del Regolamento degli Emittenti quotati sul Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento AIM") e relative disposizioni di attuazione.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie per le finalità indicate al successivo paragrafo I.

Si propone quindi ai signori Azionisti di deliberare l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a sostenere la liquidità delle azioni negoziate sul mercato AIM, per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Culti Milano, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Culti Milano di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio del programma medesimo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Culti Milano è pari ad Euro 3.095.500 rappresentato da complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società non detiene in portafoglio alcuna azione propria.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come indicato al precedente paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Culti Milano, tenuto conto delle azioni possedute anche da società da essa controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta per il medesimo periodo di 18 mesi.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie, da compiersi in ogni caso nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, non potranno essere effettuati ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del,

ovvero superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie effettuati per il perseguimento delle finalità della presente proposta di delibera e nell'interesse della Società.

L'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (cinquecentomila).

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 50% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, in considerazione della limitata liquidità del titolo, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE e, in generale, dalla normativa applicabile e nel rispetto delle relative prassi di mercato ammesse.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni ordinarie proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni proprie ordinarie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Culti Milano S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o da sue eventuali controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, e che non potranno essere effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento alla

parità di trattamento degli azionisti, acquisti di azioni proprie ad un prezzo unitario (i) inferiore nel minimo e (ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero superiore al, 15% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie siano volti al perseguimento delle finalità della presente delibera e nell'interesse della Società;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto delle azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle disposizioni applicabili al Mercato Alternativo del Capitale e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; l'impegno finanziario massimo è previsto in Euro 500.000 (Euro cinquecentomila);*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie ordinarie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ordinarie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati sul Mercato Alternativo del Capitale, e potranno avvenire*

in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A).3 è accordata per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione.

- (B) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie ordinarie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(29 giugno 2021 in prima convocazione)
(30 giugno 2021 in seconda convocazione)*

Parte Straordinaria

1° Punto

Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica degli artt. 11, 12, 13 e 22 dello Statuto sociale per adeguamento nell'ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM, disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale (lo "Statuto") di Culti Milano SpA ("Culti Milano" o, anche, la "Società"), al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia (il "Regolamento Emittenti AIM") e, nello specifico, alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 (l'"Avviso"), in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni.

Nell'ambito delle modifiche del Regolamento Emittenti AIM disposte con l'Avviso, Borsa Italiana è intervenuta, tra l'altro, sulla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, modificando le previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto che gli emittenti sono tenuti a inserire nel proprio statuto sociale e inserendo una nuova clausola statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni.

Le modifiche alla Scheda Sei hanno riguardato, in particolare:

- (i) la formulazione del modello di clausola statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria, al fine di rafforzare il ruolo del Panel, che assume ora un ruolo vincolante nell'ambito delle problematiche relative alle offerte pubbliche su strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, assimilabile a quello svolto dall'arbitratore e dal c.d. "perito contrattuale" ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., con l'obiettivo di fornire maggiore garanzia agli emittenti e al mercato per il rapido ottenimento di determinazioni vincolanti e ragionevolmente certe circa le questioni che possono presentarsi nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto;

e

- (ii) l'introduzione di un modello di clausola statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni, al fine di chiarire le modalità con cui gli emittenti possono assumere la determinazione di procedere a detta revoca, recependo nell'impianto regolamentare il contenuto del proprio avviso n. 5958 del 25 marzo 2019 circa l'ambito di applicazione dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM, relativo alle condizioni per la revoca dalle negoziazioni sul

mercato AIM Italia, chiarendo che il *quorum* deliberativo del 90% dei partecipanti si applica a qualunque delibera che abbia quale effetto, anche indiretto, la revoca dalle negoziazioni.

Viene inoltre proposta una modifica all'articolo 13 (Convocazione) con riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea.

Si propone quindi di modificare gli articoli 11, 12, 13 e 22 dello Statuto, al fine di adeguarne il contenuto alle soprarichiamate disposizioni, riportando qui di seguito l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 11 - OPA Endosocietaria</p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatori, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF"). L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% novanta per cento del capitale sociale.</p>	<p>Articolo 11 - OPA Endosocietaria</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatori, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF"). L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di</p>

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

~~detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% novanta per cento del capitale sociale.~~

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina ~~di cui alle Norme TUF~~ richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) ~~le Norme TUF~~ **la disciplina richiamata** e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal *Panel* di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal *Panel* con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

~~Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..~~

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua

~~Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua~~

<p>del procedimento è l'italiano. Il Presidente del <i>Panel</i> ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p>del procedimento è l'italiano. Il Presidente del <i>Panel</i> ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>
<p>Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il <i>Panel</i> per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il <i>Panel</i> risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.</p>	<p>Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il <i>Panel</i> per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il <i>Panel</i> risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.</p>
<p>Il <i>Panel</i> esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p>Il <i>Panel</i> esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p>
<p>Articolo 12 - Preventiva autorizzazione assembleare</p>	<p>Articolo 12 - Preventiva autorizzazione assembleare</p>
<p>Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p>	<p>Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p>
<p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri <i>asset</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri <i>asset</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di</p>	<p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri <i>asset</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri <i>asset</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, ovvero della diversa percentuale stabilita dal</p>

nd

<p>ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p>	<p>Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà altresì a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> <p>La Società al momento in cui richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p>
<p>Articolo 13 – Convocazione</p> <p>L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.</p> <p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15</p>	<p>Articolo 13 – Convocazione</p> <p>L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.</p> <p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nel sito web della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni</p>

<p>(quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>
<p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p>	<p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p>
<p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	<p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>
<p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>
<p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>	<p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>
<p>Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori</p>	<p>Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori</p>
<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo</p>	<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo</p>

Handwritten signature

all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione

all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere **almeno** 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, **che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.**

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione

della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di

della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di

amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Culti Milano S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di modificare gli artt. 11, 12, 13 e 22 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni normative ed al Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, conferendo agli stessi ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le*

dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime."


Milano, 25 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

ml



Spalla

SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata CULTI Milano S.p.A..

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel comune di Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti per l'arredamento e relativi accessori, articoli per bagno, mobili, articolo casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio;
- il commercio di abbigliamento, tessuti, confezioni tessili, articoli di profumeria ed altri generi di largo consumo venduti anche al pubblico e preferibilmente riportanti il marchio omologo alla ragione sociale ed ai marchi aziendali e relative derivazioni;
- la somministrazione di servizi relativi al benessere, alla salute, al turismo ed alla ristorazione.

Essa può, in relazione allo scopo suddetto anche in consorzio o in associazione temporanea con altre imprese compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari e, purché non nei confronti del pubblico, attività finanziaria, compreso anche il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali per garantire obbligazioni proprie o di terzi ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia sia all'estero, in proprio e per conto e/o con il concorso di terzi, nel rispetto delle vigenti normative di legge, con le prescritte autorizzazioni e con espressa esclusione delle attività che siano riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti non posseduti dalla Società.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre Società o imprese: il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.095.500,00 (tremilioninovanacinquemilacinquecento/00) ed è diviso in numero 3.095.500 (tremilioninovanacinquemilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del

calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Articolo 11

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) La disciplina richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di

offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà altresì a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La Società al momento in cui richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 13

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nel sito web della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 15

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 16

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 17

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 18

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 19

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito

della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 23

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, *telex* o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 24

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Articolo 25

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Articolo 26

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 27

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 28

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 29

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 30

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente

le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 32

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 13/07/2021 al n. 75393 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.)
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce